



## **ORDINANZA MUNICIPALE** **concernente le disposizioni in caso di nevicate o gelo**

Il Municipio di Cademario allo scopo di:

- a. limitare gli inconvenienti legati alla viabilità;
- b. facilitare le operazioni di sgombero della neve e spargimento sale;
- c. prevenire danni a veicoli e proprietà private e pubbliche;

richiamati/e:

- la RM 355/19.10.2020;
- l'art. 103 del Regolamento comunale del comune di Cademario;
- gli art. 107 e 192 LOC del 10.03.1987;
- l'art. 25 Regolamento di applicazione della Legge Organica Comunale (RALOC);
- gli artt. 45 e 46 del Regolamento della Legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante (RLACS);
- e tutti gli altri disposti di legge applicabili.

### **decide**

#### **Art. 1** **Disposizioni** **generali**

<sup>1</sup> I proprietari di stabili sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché neve o lastre di ghiaccio non cadano sull'area pubblica.

<sup>2</sup> Lo sgombero della neve in corrispondenza degli accessi a proprietà private deve essere eseguito o fatto eseguire dal proprietario interessato.

<sup>3</sup> Lo sgombero della neve dai marciapiedi e di eventuali accumuli di neve provocati dal passaggio della cala sulla pubblica via davanti agli stabili e agli accessi alle proprietà private, deve essere eseguito a cura dei proprietari quando e dove i servizi comunali non possono tempestivamente provvedervi.

<sup>4</sup> Gli accumuli e i depositi di neve devono effettuarsi nel limite del possibile nel luogo più basso in modo da prevenire la successiva formazione di ghiaccio durante la notte in occasione dello scioglimento dello stesso i giorni successivi.

<sup>5</sup> Durante e subito dopo le nevicate con le strade ancora innevate è vietata la circolazione di autocarri, rimorchi, ecc..

#### **Art. 2** **Deposito neve**

<sup>1</sup> È vietato ai privati gettare sulla pubblica strada o sui marciapiedi la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse proprietà.

<sup>2</sup> La neve deve essere ordinatamente ammassata sull'area privata evitando di ostacolare il traffico pedonale e motorizzato.

#### **Art. 3** **Posteggio** **veicoli**

<sup>1</sup> Durante le nevicate o anche in caso di minaccia di precipitazioni nevose, è vietato il parcheggio di autoveicoli ai margini della strada.

<sup>2</sup> Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal passaggio della cala neve o dalla rimozione forzata degli autoveicoli.

<sup>3</sup> I locatari di posteggi pubblici, su richiesta dell'amministrazione comunale, sono tenuti a liberare il loro posteggio per permettere i lavori di pulizia. Essi devono provvedere a spostarli subito e sono responsabili di eventuali danni derivanti da ritardi o impedimenti nell'esecuzione del servizio di sgombero della neve, come pure delle spese per la rimozione dei loro veicoli.

**Art. 4  
Stabili privati**

<sup>1</sup> I proprietari di stabili devono munire i tetti e le pensiline, verso le strade pubbliche, di tegole paraneve o altri accorgimenti atti ad evitare la caduta di neve o lastroni di ghiaccio su suolo pubblico.

<sup>2</sup> I proprietari sono ritenuti responsabili per qualsiasi danno provocato a persone o cose dalla caduta di neve e di ghiaccio dai tetti e dalle pensiline dei loro stabili.

**Art. 5  
Acqua**

Durante la stagione invernale è vietato lavare i marciapiedi, strade, scalini, ecc. davanti alle singole proprietà salvo nei momenti in cui è sicuramente escluso ogni pericolo di gelo.

**Art. 6  
Opere di cinta**

Le cinte, i cancelli e le siepi dovranno essere protetti con mezzi atti a resistere alla pressione della neve causata dai veicoli impiegati per lo sgombero. In caso contrario il Comune declina ogni responsabilità per eventuali danni.

**Art. 6  
Multe**

Il Municipio punisce con la multa fino ad un massimo di CHF 1'000.-- le contravvenzioni alla presente Ordinanza

**Art. 7  
Strade private**

Il servizio su strade private è (di principio) escluso.

**Art. 8  
Pubblicazione e  
entrata in  
vigore**

<sup>1</sup> La presente Ordinanza, adottata con ris. mun. no. 355 del 19 ottobre 2020, entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione di 30 giorni agli albi comunali dal 23 ottobre 2020 al 21 novembre 2020, durante il quale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in esso contenute (art. 192 cpv. 2 LOC).

**IL MUNICIPIO DI CADEMARIO**

Il Sindaco:

Il Segretario f.f.:

Igor Paris

Basilio Columberg

